

ALL.F



COMUNE DI PALERMO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 23.03.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARSU Anno 2010

IMMEDIATA ESECUZIONE

SINDACO : Cammarata Diego
VICE SINDACO : Scoma Francesco

Pres.	Ass.
	a
	a

ASSESSORI:

Milone	Mario
Grisafi	Francesca
Tamajo	Aristide
Parlavecchio	Mario
Bruscia	Felice
Clemente	Roberto
Bavetta	Sebastiano
Cannella	Pietro
Carta	Maurizio
Di Giovanni	Giovanni
Russo	Raoul
Rappa	Sergio

P	
P	
P	
P	
P	
P	
	a
P	
P	
P	
P	
P	
Totale N.	11 3

E.I.
[Signature]

L'anno duemiladieci addì 23 del mese di marzo alle ore 18,25 in Palermo nella sala delle adunanze posta nella sede comunale di VILLA TRAPIA si è adunata la Giunta Municipale per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto

Presiede l'adunanza il Sig. AVV. Mario Milone - Ass. Ausieno
Partecipa il sottoscritto Sig. AVV. Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica e contabile prescritto dall'art. 53 della Legge 08 giugno 1990 n.142 come recepito dalla L.R. 48/91 successivamente sostituito dall'art.12 della L.R. 23 dicembre 2000, n.30;

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge,

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, è approvata nel testo allegato alla presente deliberazione e fatta propria apportando la seguente modifica:

Aggiungere, come ultimo punto della parte dispositiva:

8.- Dare atto, in conformità all'auspicio espresso dai Dirigenti nei rispettivi pareri di regolarità tecnica e contabile, che prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione da parte del Consiglio comunale, anche nel caso in cui questo approvi il Regolamento TARSU nei termini già approvati dall'organo giuntale, ci sia in ogni caso un nuovo preventivo pronunciamento della Giunta comunale

Con successiva votazione resa e verificata nei modi e forme di legge

DELIBERA

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n°44/91.



COMUNE DI PALERMO

SETTORE TRIBUTI

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI GIUNTA COMUNALE

(Costituita da n° 5 fogli, oltre il presente, e da n° 8 allegati)

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARSU ANNO 2010

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO Funzionario Dott. Fabrizio La Malfa		IL DIRIGENTE / IL FUNZIONARIO Dott. ssa Maria Mandalà
Li..... <u>23/03/2010</u>		

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 del Testo unico n.267/2000)	
<input checked="" type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere favorevole <i>nei termini di cui all' allegato</i> <input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate <i>nota N° 232118 del 23/3/2010</i>	VISTO: IL DIRIGENTE COORDINATORE Dott.ssa Maria Mandalà
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Maria Mandalà ma.mandalà@comune.palermo.it 	
DATA <u>23/03/2010</u>	

DATA <u>22/03/2010</u>	VISTO: L'ASSESSORE
------------------------------	------------------------

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 del testo unico n.267/2000)	
<input checked="" type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere favorevole <i>nei termini di cui all' allegato</i> <input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate <i>nota N° 232133 del</i> <input type="checkbox"/> Parere non dovuto poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. <i>23/03/2010</i>	IL RAGIONIERE GENERALE (Dott. Bohuslav Basile)
DATA <u>23/03/2010</u>	

ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA G.C. N° <u>118</u> DEL <u>23-03-2010</u>	
IL SINDACO 	IL SEGRETARIO GENERALE



fini dell'adozione del presente provvedimento deliberativo da parte della Giunta Municipale, si rassegna quanto segue:

Visto il D.Lgs. 15/11/93, n. 507, che ha istituito la tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);

Visto lo schema regolamentare di applicazione della TARSU, approvato dalla Giunta municipale con provvedimento n. 14 del 01.02.2010, cui ha fatto seguito la proposta prot. n. 2010/83248 del 02.02.2010, già iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale;

Visto l'art. 1, co. 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che ha stabilito *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 29/12/2009, che fissa al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2010;

Visto l'art. 172, co.1, let. e), del D.Lgs. 267/2000, che obbliga ad allegare al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

Visto l'art.49 del vigente Statuto comunale, rubricato *“Competenze della Giunta”*, a mente del quale il detto Organo, tra l'altro, *“procede a variazioni delle tariffe e aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale entro i limiti indicati dalla legge o dal Consiglio comunale”*;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

PREMESSO CHE

il gettito TARSU realizzato nell'anno 2008, come da rendiconto di gestione approvato, è stato quantificato pari a complessivi € 105.555.574,10;

il gettito TARSU previsto nell'anno 2009, come da Bilancio di Previsione approvato, è stato quantificato in € 105.141.566,17;

nell'anno 2009 le due macro-categorie di utenze domestiche e non domestiche hanno contribuito al raggiungimento del superiore gettito rispettivamente nella misura del 46% e del 54%;

gli artt. 11 e 12 dell'*approvando* regolamento di applicazione della TARSU citato in premessa demandano alla Giunta comunale rispettivamente il compito di determinare, nel rispetto del limite minimo fissato dallo stesso regolamento, il grado di copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti che si vuole realizzare attraverso il gettito annuo netto della tassa e la percentuale di riparto dei costi complessivi dello stesso servizio da attribuire alle due macro-categorie di utenze individuate – domestiche e non domestiche -;



CONSIDERATO CHE

per l'anno 2010 necessita adottare le tariffe TARSU alla luce delle nuove modalità di determinazione introdotte dal citato regolamento comunale e dei coefficienti di produzione previsti per le utenze non domestiche;

il Sindaco con nota prot. n. 11211 del 11/12/2009, che si allega sotto la **lettera "A"**, ha emanato un atto di indirizzo rivolto a mantenere inalterata, per l'anno in corso, la pressione fiscale TARSU e pertanto il relativo gettito complessivo registrato nell'anno 2009;

con atto di indirizzo prot. 2069/2010, che si allega sotto la **lettera "B"**, il Sindaco, in riscontro a specifica richiesta del Sig. Presidente del Consiglio comunale prot. n.363/PRES del 09.03.2010, che si allega sotto la **lettera "C"**, che sul piano politico si è condivisa, invitava le funzioni dirigenziali competenti, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, ad *"assumere e/o promuovere tutte le iniziative utili al conseguimento dell'obiettivo auspicato dalla conferenza dei Capi Gruppo, se del caso o perché ritenuto necessario, anche attraverso l'adozione da parte della Giunta comunale di una ulteriore delibera approvativa delle nuove tariffe TARSU la cui efficacia sia sospesa e/o subordinata all'approvazione da parte del Consiglio comunale del relativo nuovo regolamento, che sia propedeutica alla sollecita proposizione all'Organo consiliare del bilancio di previsione dell'Ente"*;

con nota prot. n. 202724 del 12.03.2010, che si allega sotto la **lettera "D"**, i Dirigenti Coordinatori dei Settori Tributi e Ragioneria Generale, in riscontro alla citata direttiva sindacale n. 2069/2010, hanno congiuntamente formulato il proprio avviso;

con successiva direttiva prot. n. 2361 del 22.03.2010, che si allega sotto la **lettera "E"**, emanata anche ai sensi dell'art. 44 del regolamento di contabilità, il Sindaco invitava le funzioni dirigenziali competenti ad assicurare che i provvedimenti amministrativi di adozione del bilancio di previsione 2010/2012 e di approvazione del regolamento di applicazione della TARSU pervengano congiuntamente all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale, fermo restando che in presenza di modifiche alla suddetta proposta di regolamento, che possano determinare variazioni al preventivato gettito per l'anno 2010, sarà necessario il riesame, in sede giuntalesca,

dei collegati atti amministrativi finalizzato alla riapprovazione del presente atto e dello schema di bilancio di previsione dell'Ente;

ATTESO CHE

il costo complessivo del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani previsto per l'anno 2010 è pari a € 114.139.002,66 come di seguito specificato:

ENTRATE		SPESE	
dati di bilancio di previsione		dati di bilancio di previsione	
tassa smaltimento fituti solidi urbani	105.141.556,17	spesa personale	2.256.103,84
dedotto:		prestazione di servizi resi da terzi per la gestione del servizio di di igiene ambientale	110.006.366,94
rimborsi e/o scarichi	-	spese generali	1.876.531,88
TOTALE ENTRATE (A)	105.141.556,17	TOTALE SPESE (B)	114.139.002,66

tasso di copertura (C=A/B)	92,12%
-------------------------------	--------



il grado di copertura del costo del servizio, nel rispetto del limite minimo fissato dal regolamento comunale e del contenuto del citato atto di indirizzo, deve essere in linea con quello realizzato nel corso dell'anno 2009 e pertanto pari al 92,12%;

il Collegio dei Revisori dei conti, in riscontro alla richiesta del Settore Tributi prot. n. 83280/2010, con nota n. 99 del 23.02.2010, che si allega sotto la **lettera "F"**, ha asseverato i superiori dati contabili, esprimendo, altresì, *ex art. 9 c. 10* del vigente Regolamento di contabilità, la propria positiva valutazione sugli aspetti economico-finanziari della bozza di regolamento TARSU, approvato dalla G.M. n. 14 del 01.02.2010.

VISTO

che in funzione del predetto grado di copertura del costo del servizio il gettito TARSU netto previsto per l'anno 2010 è pari a € 105.141.566,17;

che l'importo complessivo dei costi del servizio da coprire - nella percentuale su indicata - con il gettito netto è da ripartire, tra le due macro-categorie di utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente nella misura del 46% e del 54%;

la classificazione delle utenze previste dal regolamento comunale, le rispettive superfici tassabili iscritte a ruolo ed i coefficienti di produzione relativi a ciascuna utenza non domestica fissati dal medesimo regolamento;

PRESO ATTO

Che con Circolare IFEL del 02.03.2010, che si allega sotto la **lettera "G"**, è stato chiarito che i Comuni possono legittimamente continuare ad applicare la TARSU anche per il corrente anno, e ciò sulla considerazione, tra l'altro, che l'art.5, comma 2 *quater* del D.L. n.208/2008, come modificato dal D.L. n.194/2009, non consente ai comuni di passare a TIA prima del 30.06.2010;

Che le tariffe TARSU da applicare a partire dall'anno 2010 sono quelle di cui all'allegato prospetto, rimesso a corredo della presente sotto la **lettera "H"** per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Che il gettito TARSU per l'anno 2010 è quantificato pari a complessivi € 105.141.566,17;

Che il superiore gettito vale quale previsione di entrata del predisponendo Bilancio di Previsione;

Il **Dirigente del Servizio TARSU**, esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 30/2000 parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione in oggetto, nei termini di cui alla nota n. 232119 del 23.03.2010.



Il **Dirigente del Servizio TARSU**

Il **Ragioniere Generale** esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. n.30/2000, parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione in oggetto, nei termini di cui alla nota n. ~~232119~~ **232133** del 23.03.2010.



Il **Ragioniere Generale**

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta concernente l'oggetto;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'at. 49 dello Statuto del Comune di Palermo vigente;



DELIBERA

- 1.- Prendere atto** delle motivazioni di cui alla superiore proposta;
- 2.- Determinare** che per l'anno 2010 - sulla base delle percentuali con cui hanno contribuito al raggiungimento del gettito accertato nel precedente esercizio finanziario – il riparto dei costi del servizio da imputare alle due macro-categorie di utenze - domestiche e non domestiche – è stabilito rispettivamente nella misura del 46% e del 54%;
- 3.- Determinare** che per l'anno 2010 il grado di copertura del costo del servizio, nel rispetto del limite minimo fissato dal regolamento comunale, è fissato nella misura del 92,12 %;
- 4.- Approvare** per l'anno 2010 le tariffe TARSU come da allegato prospetto, che sotto la lettera "H" si rimette a corredo della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 5.- Prendere atto** che, a seguito dell'approvazione per l'anno 2010 delle superiori tariffe, il gettito TARSU per l'anno 2010 è stato previsto pari a complessivi € 105.141.566,17;
- 6.- Subordinare**, anche in esecuzione alle direttive sindacali prot. n. 2069/2010 e n. 2361 del 22.03.2010, l'efficacia del presente provvedimento alla condizione sospensiva dell'avvenuta adozione, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente, ad oggi fissato al 30 aprile p.v., da parte dell'organo consiliare, dello schema di regolamento di applicazione della TARSU nei termini già approvati dalla G.M. con deliberazione n. 14 del 01.02.2010 e proposti al Consiglio Comunale;
- 7.- Dare atto** che nel caso di modifiche apportate dall'Organo consiliare allo schema di regolamento TARSU approvato dalla Giunta, tali da incidere sul gettito TARSU preventivato per il 2010, il presente atto non produrrà alcun effetto giuridico, occorrendo un successivo provvedimento giuntale di rideterminazione delle tariffe.



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n.209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Site internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneria.generale@rag.comune.palermo.it

Prot. n. 232133 del 23.03.2010

Oggetto: parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di G.M. avente ad oggetto: "Approvazione tariffe TARSU anno 2010".

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
Viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale;
Visto lo statuto dell'Ente;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'atto di indirizzo prot. 2069/2010, che risulta allegato sotto la **lettera "B"** alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, con il quale Sindaco ha dato riscontro alla specifica richiesta del Sig. Presidente del Consiglio comunale prot. n.363/PRES del 09.03.2010, anch'essa allegata sotto la **lettera "C"** alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Vista la nota prot. n. 202724 del 12.03.2010 dei Dirigenti Coordinatori dei Settori Tributi e Ragioneria Generale, che risulta allegata sotto la **lettera "D"** alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, le cui considerazioni devono quivi considerarsi ribadite;

Vista la successiva direttiva sindacale prot. n. 2361 del 22.03.2010, che risulta allegata sotto la **lettera "E"** alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Preso atto che la superiore direttiva è stata emanata anche ai sensi dell'art. 44 del regolamento di contabilità;

Tutto quanto *supra* visto, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, con avvertenza che esso è strettamente subordinato alla condizione che il Consiglio comunale adotti, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente, ad oggi fissato al 30 aprile p.v., lo schema di regolamento di applicazione della TARSU nei medesimi termini già approvati dalla G.M. con deliberazione n. 14 del 01.02.2010 e proposti al Consiglio Comunale.

Si esprime, comunque, il formale auspicio che prima che il Consiglio comunale approvi il bilancio di previsione, anche nel caso in cui questo approvi il regolamento TARSU nei termini già approvati dall'organo giuntale, ci sia in ogni caso un nuovo preventivo pronunciamento della giunta comunale, al fine di comprimere il più possibile i profili di censurabilità del percorso amministrativo individuato nella proposta di deliberazione in oggetto.



IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Bohuslav Basile)



COMUNE DI PALERMO

SETTORE TRIBUTI
DIREZIONE

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

P.zza G. Cesare, n.6 - 90142 PALERMO
Tel. 091 7404501 - Fax 091 7404502
Sito internet www.comune.palermo.it

Prot. n. 232119 del 23.03.2010

Oggetto: parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di G.M. avente ad oggetto: "Approvazione tariffe TARSU anno 2010".

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'atto di indirizzo prot. 2069/2010, che risulta allegato sotto la **lettera "B"** alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, con il quale Sindaco ha dato riscontro alla specifica richiesta del Sig. Presidente del Consiglio comunale prot. n.363/PRES del 09.03.2010, anch'essa allegata sotto la **lettera "C"** alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Vista la nota prot. n. 202724 del 12.03.2010 dei Dirigenti Coordinatori dei Settori Tributi e Ragioneria Generale, che risulta allegata sotto la **lettera "D"** alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, le cui considerazioni devono quivi considerarsi ribadite;

Vista la successiva direttiva sindacale prot. n. 2361 del 22.03.2010, che risulta allegata sotto la **lettera "E"** alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Preso atto che la superiore direttiva è stata emanata anche ai sensi dell'art. 44 del regolamento di contabilità;

Tutto quanto *supra* visto, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, con avvertenza che esso è strettamente subordinato alla condizione che il Consiglio comunale adotti, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente, ad oggi fissato al 30 aprile p.v., lo schema di regolamento di applicazione della TARSU nei medesimi termini già approvati dalla G.M. con deliberazione n. 14 del 01.02.2010 e proposti al Consiglio Comunale.

Si esprime, comunque, il formale auspicio che prima che il Consiglio comunale approvi il bilancio di previsione, anche nel caso in cui questo approvi il regolamento TARSU nei termini già approvati dall'organo giuntale, ci sia in ogni caso un nuovo preventivo pronunciamento della giunta comunale, al fine di comprimere il più possibile i profili di censurabilità del percorso amministrativo individuato nella proposta di deliberazione in oggetto.

IL DIRIGENTE COORDINATORE
(Dott.ssa Maria Mandalà)



Comune di Palermo
Ufficio di Gabinetto del Sindaco



Palazzo Galletti - Piazza Marina 47 - 90133 Palermo - tel.0917406307 - fax 0916113289

Prot. n. 1121 del 11-12-09

RACCOMANDATA A LIBRETTO

ALL. lettera

→ Al Sig. Dirigente Coordinatore del Settore Tributi


E, p. c. Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Collegio dei Revisori

Al Sig. Ragioniere Generale

LORO SEDI




Oggetto: necessità modifiche da apportare al regolamento TARSU approvato con delibera del C.C. n. 4198 del 17.04.1997 ed altri adempimenti conseguenti - atto di indirizzo.

Con precedenti note prot. n.1707 del 23.02.2009 e n. 2812 del 31.03.2009, si erano fornite direttive in ordine alla necessità di adeguare il vigente regolamento TARSU, approvato con delibera del C.C. n. 4198 del 17.04.1997.

I presupposti della detta direttiva, tra l'altro, erano fondati sulla necessità, riferita dalla società partecipata AMIA spa, di assicurare copertura finanziaria all'incremento del costo diretto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per un importo pari ad € 35.000.000.


Come noto, la società partecipata AMIA spa ha formalmente presentato un nuovo piano industriale, che prevede un incremento dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, per nuove attività, per un importo pari ad € 7.000.000, alla copertura del cui onere finanziario si provvederà con altre risorse finanziarie.

Permane, tuttavia, la necessità che il nuovo regolamento TARSU predisposto dal Settore Tributi venga sollecitamente approvato dal Consiglio comunale.

Al riguardo, invito il Dirigente Coordinatore del Settore Tributi, valutati tutti i profili di legittimità e regolarità tecnica connessi, a proporre al Consiglio comunale una nuova proposta di deliberazione, che abbia ad oggetto l'approvazione del nuovo regolamento TARSU, nei medesimi termini già istruiti dall'Ufficio, avendo cura di precisare nella parte motiva del provvedimento che l'Amministrazione attiva intende mantenere inalterato il gettito tributario totale vigente e che nessun inasprimento della pressione fiscale complessiva deriverà dall'approvazione del nuovo strumento normativo.

Si procederà nella direzione indicata con immediatezza.

Il Sindaco
Avv. Diego Cammarata





ALL. lett. B

Comune di Palermo
Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Galletti - Piazza Marina 47 - 90133 Palermo - tel.0917406307 - fax 0916113289

Prot. n. 2069 del 12-3-2010

RACCOMANDATA A LIBRETTO

All'Assessore al Bilancio

Al Direttore Generale

Al Segretario Generale

Al Dirigente Coordinatore del Settore Tributi

Al Ragioniere Generale

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

Al Collegio dei Revisori

- LORO SEDI -

E, per conoscenza al

Oggetto: bilancio di previsione 2010/2012 - rif. Lettera n. 363/PRES del 09.03.2010 del Sig. Presidente del Consiglio comunale - direttiva

Con lettera n.363/PRES del 09.03.2010, il Sig. Presidente del Consiglio comunale, pur condividendo la posizione assunta dagli Uffici in merito all'iter amministrativo da seguire per l'approvazione delle tariffe TARSU e del bilancio di previsione per il triennio 2010/2012, ha rivolto alla scrivente Funzione l'invito perché "sia con urgenza esplorata ogni possibilità affinché i detti atti siano sottoposti congiuntamente all'approvazione del Consiglio comunale".

In relazione alla detta richiesta, che sul piano politico si condivide, vogliono le S.S.I.I., ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, assumere e/o promuovere tutte le iniziative utili al conseguimento dell'obiettivo auspicato dalla conferenza dei Capi Gruppo, se del caso o perché ritenuto necessario, anche attraverso l'adozione da parte della Giunta comunale di una ulteriore delibera approvativa delle nuove tariffe TARSU la cui efficacia sia sospesa e/o subordinata all'approvazione da parte del Consiglio comunale del relativo nuovo regolamento, che sia propedeutica alla sollecita proposizione all'Organo consiliare del bilancio di previsione dell'Ente.

Il Sindaco
Avv. Diego Cammarata

2010 / 202538

ALL. lett. e

g

Al Sindaco
c/o Capo di Gabinetto

All'Assessore al Bilancio

E, per conoscenza al

Direttore Generale

Segretario Generale

Ragioniere Generale

Dirigente Coordinatore del Settore Tributi

Collegio dei Revisori

LORO SEDI

2010/194128

Prot. n. 363/Proc del 9/03/2010

Oggetto: bilancio di previsione 2010/2012.

Con deliberazione n.18 del 01.02.2010, la Giunta municipale ha approvato lo schema del bilancio di previsione 2010/2012, mentre con atto n.14 del 01.02.2010 ha approvato lo schema del nuovo Regolamento per la disciplina della TARSU.

Ora, mentre è approdata in Consiglio comunale la proposta di deliberazione relativa al regolamento TARSU, cui farà seguito la deliberazione della Giunta municipale con la quale verranno approvate le relative tariffe, non risulta che analogamente sia stato fatto con il bilancio di previsione 2010/2012, per le ragioni analiticamente esposte dal Sig. Ragioniere Generale nell'ambito della lettera n. 97597 del 05.02.2010, inviata anche allo scrivente.

Sebbene sul piano tecnico non possa che condividersi il parere espresso dal Sig. Ragioniere Generale rispetto alla *"connessione funzionale inderogabile tra il bilancio di previsione dell'Ente e la determinazione delle aliquote dei tributi locali e delle tariffe dei servizi pubblici locali, poiché il bilancio di previsione è l'elemento centrale della programmazione"*, sicché *"in tanto potrà essere proposta l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, del Bilancio Pluriennale 2010/2012, nonché della Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012, in quanto siano preventivamente approvati, rispettivamente, il nuovo regolamento e, conseguentemente, le tariffe nuove della TARSU"*, per converso, sul piano politico si segnala che la Conferenza dei Capi Gruppo ha all'unanimità espresso la necessità che il Regolamento TARSU ed il

bilancio di previsione siano sottoposti congiuntamente all'approvazione del Consiglio comunale.

Pertanto, con la presente si rivolge l'invito affinché sia con urgenza esplorata ogni possibilità affinché i detti atti siano sottoposti congiuntamente all'approvazione del Consiglio comunale, se del caso anche attraverso l'adozione da parte della Giunta comunale di una delibera approvativa delle nuove tariffe TARSU la cui efficacia siã sospesa e/o subordinata all'approvazione da parte del Consiglio comunale del relativo nuovo regolamento.

La Conferenza dei Capi Gruppo, ovviamente, è ben consapevole che nell'ipotesi che il nuovo regolamento fosse approvato dal Consiglio comunale in termini diversi (a seguito di emendamenti) rispetto a quelli proposti dalla Giunta comunale occorrerebbe sottoporre nuovamente alla Giunta comunale l'approvazione delle tariffe TARSU e, se del caso, anche le opportune modifiche al bilancio di previsione 2010/2012.

Il Presidente del Consiglio
On. Alberto Campagna



MINUTA

COMUNE DI PALERMO

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Sindaco
c/o Capo di Gabinetto

ALL. Lettera

All'Assessore al Bilancio

Al Direttore Generale

Al Segretario Generale

Al Collegio dei Revisori

E, p. c.

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

LORO SEDI

Raccomandata a libretto

Prot. n. 20222 del 12 MAR 2010


Oggetto: delibere approvative delle tariffe TARSU e del bilancio di previsione 2010/2012 – rif. Lettera n. 363/PRES del 09.03.2010 del Sig. Presidente del Consiglio comunale – riscontro a direttiva sindacale.

Con la direttiva indicata in oggetto, il Sig. Sindaco, in relazione all'invito rivolto dal Sig. Presidente del Consiglio comunale, ha formulato agli scriventi l'indirizzo a che vengano assunte e/o promosse *“tutte le iniziative utili al conseguimento dell'obiettivo auspicato dalla conferenza dei Capi Gruppo, se del caso o perché ritenuto necessario, anche attraverso l'adozione da parte della Giunta comunale di una ulteriore delibera approvativa delle nuove tariffe TARSU la cui efficacia sia sospesa e/o subordinata all'approvazione da parte del Consiglio comunale del relativo nuovo regolamento, che sia propedeutica alla sollecita proposizione all'Organo consiliare del bilancio di previsione dell'Ente”*.

Al riguardo, gli scriventi ribadiscono che le deliberazioni di determinazione di aliquote, tariffe e regolamenti delle entrate debbono sempre essere approvate in data anteriore a quella di approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Ente Locale, a nulla rilevando l'eventuale scadenza successiva disposta da norme statali in deroga al primo comma dell'art.151 del Tuel (D.Lgs. n. 267/2000).

Il principio, d'altra parte, è stato convincentemente stabilito dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, con il Parere n. 197/09.

Pertanto, si conferma la correttezza dell'iter amministrativo prefigurato dagli Uffici, che si fonda sul principio delle necessità della preventiva approvazione delle tariffe rispetto al bilancio di previsione.

 Ciò non di meno, qualora si intendesse comunque perseguire nella direzione auspicata dalla conferenza dei Capi Gruppo, sul piano politico condivisa dalla S.V., si osserva che tale intendimento può essere realizzato alla condizione che l'efficacia della deliberazione della Giunta comunale approvativa delle tariffe TAR SU sia subordinata alla condizione sospensiva che il Consiglio comunale approvi il regolamento TAR SU nei medesimi termini di cui allo schema approvato dalla Giunta comunale con atto n. 14 del 01.02.2010.

Analogamente, e conseguentemente, anche la proposta di deliberazione consiliare approvativa del bilancio di previsione, ed il relativo parere tecnico-contabile, sarebbero strettamente subordinati a condizione sospensiva.

Evidentemente, l'approvazione da parte del Consiglio comunale di un regolamento che fosse emendato rispetto allo schema proposto dagli Uffici determinerebbe – non essendosi realizzata la condizione sospensiva – non solo l'impossibilità di approvare il bilancio, ma l'indifferibile necessità di una ulteriore deliberazione della Giunta comunale approvativa delle tariffe TAR SU.

Va tuttavia doverosamente rilevato che il percorso individuato dalla conferenza dei Capo Gruppo non è esente da rischi, atteso che ordinariamente l'approvazione delle tariffe presuppone un regolamento approvato e pienamente efficace.


Nel caso di specie, invece, si subordinerebbe l'efficacia delle tariffe alla condizione sospensiva che il Consiglio comunale approvi il presupposto atto regolamentare.

Al riguardo, si segnala che, effettuata una ricerca, non sono stati rivenuti precedenti analoghi, né orientamenti giurisprudenziali sull'argomento idonei ad orientare gli scriventi.


Al fine di assecondare comunque la volontà manifestata, si proporranno gli atti di cui all'oggetto nei termini indicati (ossia sottoposti alla condizione sospensiva che sia approvato il presupposto regolamento nei medesimi proposti dagli Uffici), con avvertenza che nei pareri verrà segnalata la riferita criticità e, comunque, con l'auspicio che prima che il Consiglio comunale approvi il bilancio di previsione ci sia in ogni caso un nuovo preventivo passaggio in giunta, al fine di comprimere il più possibile i profili di censurabilità del percorso detto.

Nei termini esposti è l'avviso degli scriventi rispetto alla direttiva impartita.

IL DIRIGENTE COORDINATORE
DEL SETTORE TRIBUTI
(Dott.ssa Maria Mandalà)



IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Bohuslav Basile)





ALL. lett E

COMUNE DI PALERMO
UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO
Palazzo Galletti- Piazza Marina, 47 PALERMO

Prot. n. 2364 del 22.03.10

OGGETTO: Delibere approvative del bilancio di previsione 2010/2012 e delle tariffe Tarsu. Direttiva ai sensi dell'art. 44 del vigente regolamento di contabilità.

e p.c.

Al Ragioniere Generale
Al Dirigente Coordinatore del Settore Tributi
All'Assessore al Bilancio
Al Direttore Generale
Al Segretario Generale
Al Presidente del Consiglio
Al Collegio dei Revisori

LL.SS.

Con deliberazione n. 18 del 01.02.2010 la G.M. ha approvato lo schema del bilancio di previsione 2010/2012, mentre con provvedimento n. 14 del 01.02.2010 ha approvato lo schema del nuovo regolamento per la disciplina della Tarsu già approdata in Consiglio comunale, ed iscritta al relativo ordine del giorno, mentre non risulta altresì pervenuta nelle medesima sede istituzionale la proposta di bilancio di previsione 2010/2012 per le adottate motivazioni di cui alle nota n. 97597 del 05.02.2010 a firma del Ragioniere Generale.

Considerato che, giusta nota prot. n. 363/Pres del 09.03.2010, il Presidente del Consiglio comunale ha rappresentato che in seno alla conferenza dei capi gruppo è emersa la necessità politica che entrambi gli atti deliberativi siano sottoposti congiuntamente all'esame e all'approvazione dell'organo Consiliare, seppure adottando le cautele amministrative a salvaguardia dell'Ente, sopra richiamate, ossia sottoponendo la delibera approvativa delle misure tariffarie alla condizione sospensiva dell'approvazione del nuovo regolamento Tarsu in sede consiliare.

A seguito di tale formale richiesta lo scrivente ha emanato la direttiva prot. n. 2069 del 12.03.2010 indirizzata agli Uffici competenti, richiedendo loro, l'assunzione di tutte le iniziative utili per addivenire alla soluzione auspicata dalla Presidenza del Consiglio.

In pari data è pervenuta, con nota prot. n. 202724, il riscontro al suddetto atto di indirizzo a firma congiunta delle funzioni dirigenziali preposte, le quali hanno evidenziato alcune criticità in merito al percorso amministrativo indicato dall'organo politico, non ritenendolo fisiologicamente regolare.

Ciò, con riferimento alle norme che richiedono che venga sempre rispettata la necessaria correlazione temporale tra la data di approvazione dei regolamenti con quella del bilancio di previsione dell'Ente ed al contenuto del parere n. 197/2009 espresso in merito dalla Corte dei Conti della Lombardia, in assenza di orientamenti giurisprudenziali in materia.

Ciò premesso,

si dispone

che per accogliere la volontà politica espressa dalla conferenza dei capi gruppo, e fatta propria dalla Presidenza del Consiglio Comunale, preso atto delle posizioni di criticità segnalate dagli Uffici competenti, le SS.LL., ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all'art. 44 del regolamento di contabilità, assicurino che entrambi i provvedimenti amministrativi di adozione del bilancio di previsione 2010/2012 e di approvazione del regolamento Tarsu siano sottoposti congiuntamente all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale, fermo restando che in presenza di modifiche alla proposta di regolamento di applicazione della tarsu, che incidano sul relativo gettito, sarà necessario il riesame, in sede giuntalesca, dei collegati atti amministrativi inerenti l'approvazione dell'impianto tariffario de qua e lo schema di bilancio di previsione dell'Ente.

Il Sindaco

Avv. Diego Cammarata



Municipio di Palermo
Collegio dei Revisori

Via Roma, 209 - 90133 Palermo

Telefono 0917403607-7403608

Fax 0917403665

Prot. 99

Libretto a mano

Al Dirigente Coordinatore Settore Tributi

e, p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Presidente della Commissione Bilancio

All'Assessore al Bilancio

Al Segretario Generale

Al Direttore Generale

Al Ragioniere Generale

Loro sedi

Palermo, 23 Febbraio 2010

Oggetto: Bozza di Regolamento TARSU. Valutazione preventiva degli aspetti economico-finanziari ex art. 9, comma 10, Regolamento di contabilità.

Con nota prot. n. 2010/83280, il Dirigente Coordinatore Settore Tributi ha interessato lo scrivente Organo di revisione ad esprimere la preventiva valutazione economico-finanziaria sulla bozza di Regolamento TARSU approvato dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 14 del 1 febbraio 2010.

La predetta attività è stata chiesta in virtù della previsione contenuta nell'art. 9, comma 10, lett. g) del vigente Regolamento di contabilità.

ALL lett F

Il Collegio osserva, innanzitutto, come l'attività richiesta attenga indubbiamente ad aspetti contabili, atteso che concerne profili legati alla programmazione delle entrate correnti ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Per tale ragione, la valutazione del Collegio dei revisori è circoscritta agli aspetti economico-finanziari ed incentrata, conseguentemente, da un lato sull'impiego di capitali per la resa del servizio (prestazione) e dall'altro sulle risorse ritraibili dal tributo dovuto dai cittadini (controprestazione).

I dati e le informazioni utili per l'attività richiesta sono stati rilevati dall'allegato D17 al bilancio di previsione 2010/2012 che, di seguito, si ritiene opportuno rappresentare:

ENTRATE		SPESE	
	dati di bilancio di previsione		dati di bilancio di previsione
tassa smaltimento rifiuti solidi	105.141.556,17	spese personale	2.256.103,84
dedotto:			
rimborsi e/o scarichi	- 7.154.094,09	prestazione di servizi resi da terzi per la gestione del servizio di igiene ambientale	110.225.510,23
		spese generali	5.566.591,48
TOTALE ENTRATE (A)	97.987.462,08	TOTALE SPESE (B)	118.048.205,55
		tasso di copertura (C= A/B)	83,01%

La sinteticità delle singole voci di entrate e di spese ha determinato l'Organo di revisione a chiedere al Ragioniere Generale il dettaglio delle singole componenti di spesa, con particolare riferimento a quelle generali.

Con nota prot. 130949, del 17 febbraio 2010, il Ragioniere Generale ha trasmesso il seguente dettaglio:



1	SPESA PERSONALE	
	personale di ruolo presso il Settore Tributi Servizio TARSU	2.256.103,84
2	PRESTAZIONE DI SERVIZI RESI DA TERZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	
	AMIA - servizio di igiene ambientale	93.993.167,00
	GESIP - servizio di igiene ambientale	6.900.596,00
	AMIA ESSEMME (rectius AMAP) - servizio di spazzamento caditoie	4.667.592,34
	Palermo Ambiente	3.819.548,89
	post mortem	844.606,00
		110.225.510,23
3	SPESE GENERALI	
	aggio concessionario ruoli TARSU	1.647.042,59
	IVA GESIP (10%)	690.059,60
	spese di funzionamento	76.310,14
	spese per utenze	75.437,97
	quote ammortamento immobili	77.741,18
		2.566.591,48

Le verifiche preliminari svolte sono state quelle di accertare la compatibilità tra il gettito base della TARSU quantificato in € 105.141.556,17 e il costo effettivamente riconducibile al servizio, in virtù di quanto previsto dall'art. 61, comma 1, del D.Lgs 507/1993 che recita "Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento di rifiuti soli di urbani interni".

Come superiormente evidenziato, il tasso di copertura del servizio igiene ambientale per l'anno 2010, è stato determinato nella misura dell' 83,01% e tale percentuale, conseguentemente, sconta gli effetti sia di tutti i costi diretti e indiretti, quantificati in € 118.048.205,55, che rimborsi e/o scarichi pari ad € 7.754.094,09.

Il predetto tasso di copertura risulta, in realtà, superiore rispetto a quello determinato per i seguenti motivi:

➤ **PRESTAZIONE DI SERVIZI RESI DA TERZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE**

In questa tipologia di costi l'importo riconducibile ai servizi resi dalla GESIP è stato quantificato in € 6.900.596,00.

Senonché, dall'allegato "D" del Contratto di servizio, si rileva che il corrispettivo per la pulizia delle aree e i servizi di igiene ambientale, ammonta a € 6.074.047,92, oltre IVA e, pertanto, pari complessivamente a € 6.681.452,71.

Conseguentemente, tale tipologia di costi si attesta complessivamente a € 110.006.366,94 rispetto a € 110.255.510,23 contabilizzati.

➤ **SPESE GENERALI**

Quanto alle spese generali, si rileva che esse inglobano € 690.059,60, per IVA su corrispettivo GESIP, importo già considerato nel costo del servizio e, pertanto, anche le spese generali (originariamente previste in € 5.566.591,48) si attestano ad € 1.876.531,88.

Conclusivamente, il tasso di copertura determinato a seguito delle suddette rettifiche, risulta pari al 92.12% così determinato :

Entrate da gettito base	€ 105.141.556,17	
	<hr/>	x 100 = 92,12
Spese complessive *	€ 114.139.002,66	

(*)

Spesa personale € 2.256.103,84

Prestazione di servizi € 110.006.366,94

Spese generali € 1.876.531,88

Il predetto risultato evidenzia la capacità dell'Ente di auto-sostenere il costo del servizio entro i limiti previsti dalle norme che regolano la materia.


Nelle superiori considerazioni la valutazione dell'Organo di revisione.

Il Collegio dei Revisori

Luigi Di Simone

Giuseppe Rosano

Francesco Vetrano



ALL. lett. G



Prot. 15/FL/AR/SS/mf-10

CIRCOLARE ESPLICATIVA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

02 MARZO 2010

1) Premessa

A oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, con cui è stata sancita la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e sono state individuate alcune conseguenze sulla gestione, in assenza di qualsiasi provvedimento legislativo che abbia recepito le indicazioni fornite dalla Corte e di qualsiasi indicazione da parte degli organi istituzionali interessati (Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Ambiente, Agenzia delle Entrate) ANCI ritiene necessario fornire a tutti i Comuni italiani interessati alcune linee di indirizzo su come possono essere affrontati i problemi posti dalla sentenza.

La mancanza di provvedimenti normativi che chiariscano il quadro legislativo vigente ha, tra l'altro, generato tesi che sostengono la mancanza di una base di legittimità per la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) a partire dal 1° gennaio 2010.

Anche a questo riguardo, ANCI ritiene opportuno intervenire per fare chiarezza, fermo restando l'impegno dell'Associazione per l'emanazione di un provvedimento di legge chiarificatore e semplificatore, condizione comunque essenziale per un'applicazione - pur transitoria, ma certa ed uniforme - del prelievo sul servizio rifiuti, comprensivo della soluzione delle problematiche procedurali ed economiche sollevate dalla non applicabilità dell'IVA alla TIA.

2) L'applicazione della TARSU è legittima

La tesi che dal 1° gennaio 2010 la TARSU sia definitivamente abrogata e che quindi i Comuni non siano più legittimati ad utilizzarla si basa su una interpretazione non condivisibile della normativa sul regime transitorio a suo tempo emanata in materia di passaggio al regime tariffario e del dettato del comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 29 gennaio 2006, n. 152 quando prevede che sino all'emanazione del regolamento attuativo della nuova Tariffa "continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti".

Dall'emanazione del decreto legislativo n. 152 non sono entrate in vigore nuove norme di legge che prevedano una qualche forma di corrispettivo per il servizio di igiene urbana. Lo stesso provvedimento, in attesa che entri in vigore la nuova tariffa di cui all'articolo 238, ha previsto che continuino ad avere efficacia le discipline regolamentari vigenti. Tra queste vanno certamente ricomprese le disposizioni regolamentari comunali. Appare pertanto sicuramente errato sostenere che resti in vigore solo la normativa regolamentare relativa alla TIA, con riferimento, tra l'altro al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che è soltanto una norma tecnica per la determinazione dei costi del servizio e delle tariffe.

A conferma del fatto che il legislatore ha ritenuto e ritiene che entrambi i regimi restino applicabili e con l'intento di evitare che in una fase transitoria di passaggio da un regime all'altro si produca l'assenza di un valido riferimento normativo, il legislatore stesso è intervenuto per tre anni di seguito a bloccare la possibilità di passaggio da un regime all'altro e solo dallo scorso anno ha previsto la possibilità di passaggio da TARSU a TIA.

Appare a questo proposito risolutivo il fatto che nell'ambito del decreto "Milleproroghe", (art. 8 comma 3 del D.L. 30/12/2009, n. 194, in fase di definitiva conversione), sia stata reiterata la disposizione seguente: *"Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (Tia) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti."*

I Comuni, dunque, in caso di mancata attuazione dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, cioè della nuova tariffa di igiene ambientale, *potranno* (e non *dovranno*), passare da TARSU a TIA. Ciò appare come una evidente conferma che i due regimi, tenuti in vita transitoriamente, sono ritenuti legittimi ed applicabili.

3) Richieste di rimborso IVA

La pubblicazione della sentenza ha comportato l'immediata presa di posizione delle associazioni dei consumatori che hanno consigliato la richiesta di rimborso dell'Iva versata e che alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale non avrebbe dovuto gravare sugli utenti. Senza entrare nel merito di una questione che presenta molteplici e assai complessi aspetti, ANCI ritiene che il problema del rimborso dell'IVA agli utenti non possa essere un problema dei Comuni e delle loro



Aziende in quanto gli stessi, agendo di fatto come sostituti di imposta, hanno riversato allo Stato gli importi riscossi a tale titolo.

Al riguardo si ricorda che l'Agenzia delle entrate, richiesta di un parere circa l'assoggettamento o meno all'Iva della TIA, pur a fronte di consistenti e argomentate motivazioni e numerose sentenze della giustizia tributaria a favore di una esclusione, ha confermato, senza esprimere nessun dubbio interpretativo al riguardo, il proprio parere a favore dell'assoggettamento. ANCI ritiene pertanto che il problema debba essere risolto dal Governo attraverso uno strumento legislativo che consenta una restituzione dell'Iva non dovuta senza oneri né finanziari, né organizzativi per i Comuni e le loro aziende.

Si consiglia pertanto di rispondere alle domande di rimborso in maniera argomentata e interlocutoria rinviando la soluzione del problema all'emanazione di una norma di legge o di un orientamento di prassi da parte del Governo o dell'Agenzia delle entrate.

4) Effetti della sentenza sul bilancio comunale

Devono ora essere passati in rassegna i principali effetti della sentenza n. 238/2009, con particolare riguardo alle situazioni che abbiano scelto il passaggio al regime sperimentale tariffario (TIA), a norma del decreto legislativo n. 22/97 e del D.P.R. n. 158/99.

In assenza di interventi normativi che stabiliscano una "specialità" del prelievo sui rifiuti tale da modificare aspetti non secondari di ordinamento delle entrate tributarie locali, va quindi in primo luogo sottolineato il fatto che la TIA va considerata a tutti gli effetti un tributo comunale e che pertanto:

- la relativa entrata, anche se riscossa dal soggetto gestore del servizio, confluisce nella tesoreria comunale e costituisce parte delle entrate tributarie dell'ente;
- la remunerazione del servizio di igiene urbana (compresa l'eventuale gestione e riscossione della tariffa) deve essere versata dal Comune al gestore (a seguito di regolare fattura soggetta ad IVA) e costituisce, ovviamente, un'uscita di parte corrente per il bilancio comunale.;
- nel deliberare le tariffe per il 2010 il Comune dovrà tenere conto del costo del servizio pagato al gestore, al lordo dell'IVA.

Appare inoltre evidente che, in assenza di norme legislative esplicite, nell'ambito del regime TIA non si applicano le addizionali ex Eca.

5) Gli adempimenti urgenti da parte del Comune e del gestore del servizio in regime di TIA

5.1) Revisione regolamento TIA

Entro il 30 aprile 2010 il Comune deve deliberare le modifiche al Regolamento della TIA per renderlo congruente con la natura tributaria della tariffa e normare gli aspetti procedurali nel rispetto delle normative vigenti in materia di tributi locali.

I principali aspetti che debbono essere rivisti sono i seguenti:

- Conferma dell'istituzione della tariffa, avente natura tributaria, quale corrispettivo per la gestione del servizio di igiene urbana, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997
- Correzione di tutti i termini ed espressioni che fanno riferimento ad una entrata di natura non tributaria come "fattura o fatturazione", "utente o cliente" ecc.
- Previsione, se mancano, delle modalità di determinazione della tariffa e individuazione dei parametri, previsti dal D.P.R. n. 158, che verranno applicati, con gli eventuali adattamenti ritenuti opportuni rispetto al "metodo normalizzato" ivi previsto. Al fine di consentire la competenza della Giunta Comunale nella deliberazione della tariffa è necessario che il regolamento individui esattamente o le modalità di determinazione dei parametri che saranno utilizzati per determinare la tariffa. Pertanto dovranno essere fissati dal regolamento i parametri che il D.P.R. 158 individua con un minimo e un massimo, definite eventuali applicazioni derogatorie di tali parametri conseguenti alla fase sperimentale di applicazione della tariffa, definite le modalità di individuazione delle superfici soggette a tariffa, modalità di calcolo del numero delle persone che occupano locali destinati ad utenza domestica.
- Definizione delle modalità di riscossione. Questo è uno degli aspetti più critici in quanto l'unico supporto normativo è quello del comma 15 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 che prevede la possibilità della riscossione sia volontaria che coattiva mediante ruolo, non escludendosi ovviamente il ricorso alla riscossione diretta in forza dei poteri di regolamentazione delle entrate comunali. A seguito della riforma della riscossione mediante ruolo a partire dal 1° gennaio 2011, qualsiasi affidamento a terzi sia della riscossione volontaria che di quella coattiva

deve seguire le procedure di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Pertanto, pur tenendo conto della necessità di definire nel corso dell'anno le procedure che si intendono seguire per il 2011, per il 2010 si ritiene che possano essere mantenute le modalità e gli affidamenti in corso. Per quel che riguarda la riscossione volontaria, appare opportuno definire nell'ambito del regolamento il numero delle rate, le relative date di scadenza e le procedure di riscossione. Eventuali modalità di pagamento/riscossione particolari (per es. vendita sacchetti, circuito Lottomatica, *on line* con carta di credito) debbono essere previsti, almeno come facoltà di adozione.

- Sanzioni. Per quel che riguarda il tardivo, parziale, omesso pagamento si applica la sanzione prevista per tutti i tributi dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutte le altre violazioni sarà possibile, in mancanza di una esplicita previsione normativa, applicare le sanzioni per violazione delle norme del regolamento comunale, con apposite previsioni nello stesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'aspetto problematico per questo aspetto è determinato che le sanzioni per violazioni alle norme di regolamenti comunali prevedono un minimo (25 €) e un massimo (500 €) per cui occorre una certa attenzione nel graduarle o nel rapportarle in percentuale alla somma dovuta.
- Devono essere definiti, se mancano, tutti gli aspetti procedurali:
 - le modalità e i termini per la presentazione delle denunce e/o dichiarazioni, delle istanze per accedere a eventuali tariffe preferenziali o ad esenzioni o agevolazioni;
 - l'eventuale differenziale, rispetto il tasso di interesse legale, che sarà applicato sui tardivi pagamenti o sui rimborsi;
 - la somma al di sotto della quale non si procede a riscossione coattiva e a rimborso;
 - le modalità di presentazione dell'interpello.
- Devono essere individuate le tempistiche e le modalità di approvazione del "Piano finanziario", elemento fondamentale per la determinazione delle tariffe.
- Devono inoltre essere modificati i documenti di pagamento, sia ordinari (eventuali fatture/avvisi bonari preventivi) che a recupero (avvisi di pagamento e accertamento in caso di morosità o evasione), così da renderli



conformi agli analoghi documenti di carattere tributario, con particolare riguardo alle motivazioni delle intimazioni di pagamento e alla loro sottoscrizione da parte di un funzionario responsabile, eventualmente a ciò designato dal soggetto gestore.

5.2) Definizione dei rapporti tra Comune e Soggetto gestore

Riguardo l'applicazione della tariffa e la sua riscossione, la sentenza ci ricorda che, ai sensi dei commi 9 e 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, tale compito viene affidato al gestore del servizio di igiene urbana. "La normativa della TIA - recita la sentenza della Corte - pone un collegamento *ex lege* tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento, con la conseguenza che il solo fatto dell'affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di accertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del Comune". Appare evidente che il Comune, in qualità di titolare del tributo può scegliere le altre forme di riscossione e accertamento previste dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il fatto che l'entrata derivante dalla TIA transiti attraverso il bilancio del Comune in quanto entrata propria comunale e che nello stesso bilancio sia previsto in uscita il compenso che deve essere erogato al Soggetto gestore non deve far dimenticare che con tale entrata dovrebbe essere coperto il 100% del costo del servizio, o una quota inferiore se il Comune ha adottato la tariffa in regime sperimentale. Pertanto, è opportuno che nel documento (convenzione o contratto di servizio) che regola i rapporti tra Comune e Soggetto gestore sia individuato e regolato questo aspetto per responsabilizzare il soggetto gestore sull'attività di riscossione e garantire l'equilibrio economico del settore.

GETTITO 2010 105.141.566,17

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - SIMULAZIONE K ADATTATI (MEDIA PONDERATA CON MQ)

GETTITO TARSU DA UTENZE
NON DOMESTICHEGETTITO TARSU DA
UTENZE DOMESTICHE

56.776.446 54%

48.365.120

46%

5.522.110 SUP. CONV. UTENZE NON DOMESTICHE

25.041.967,80 SUPERFICIE UTENZE DOMESTICHE

1,93 TARIFFA NETTA UTENZE DOMESTICHE

2,22 TARIFFA LORDA UTENZE DOMESTICHE

Classe di attività ex DPR 158/99	Classe di attività ex Regolamento Tarsu	Superficie mq	Unità	Attività produttiva	K adattato	Superfici convenzionali K adattato	Tariffa netta utenze non domestiche (Euro/mq)	TARIFFA LORDA UTENZE NON DOMESTICHE
1	1	869.720	1.072	Musei, biblioteche...	0,44	381.340	4,51	5,18
2	2	39.630	30	Cinematografi e teatri	0,46	18.344	4,76	5,47
3	3	969.831	9.490	Autorimesse e magazzini	0,52	508.383	5,37	6,17
4	4	10.758	90	Campeggi	0,69	7.433	7,10	8,17
5	5	15.365	12	Stabilimenti balneari	0,45	6.853	4,59	5,27
6	6	356.808	699	Autosintoni	0,51	182.332	5,25	6,04
7	7	115.145	112	Alberghi con ristorante	1,17	134.854	12,04	13,85
8	8	1.178	7	Alberghi senza ristorante	1,12	1.314	11,49	13,21
9	9	53.396	78	Casa di cura e riposo	1,12	59.599	11,48	13,20
10	10	177.583	36	Ospedali	1,12	199.353	11,54	13,27
11	11	1.586.023	10.205	Uffici, agenzie...	1,21	1.926.095	12,49	14,36
12	12	153.477	80	Banche ed istituti di credito	1,21	186.215	12,47	14,35
13	13	1.050.210	14.303	Negozi di abbigliamento...	0,95	994.069	9,73	11,19
14	14	9.162	229	Edicole, farmacie...	1,03	9.403	10,55	12,14
15	15	3.658	47	Negozi particolari, antiquari	0,80	2.931	8,24	9,47
16	16	441.144	5.384	Banchi di mercato beni durevoli	0,94	415.871	9,69	11,15
17	17			Attività artigianali e botteghe				
18	18			Attività artigianali e botteghe2				
19	19			Carozzeria, autofficina...				
20	20	124.686	1.108	Attività industriali con capannoni	0,69	85.576	7,06	8,12
21	21			Attività artigianali di produzione				
22	22	54.849	285	Ristoranti, trattorie	2,44	133.766	25,08	28,84
23	23	12.714	105	Mense, birrerie	2,07	26.266	21,24	24,43
24	24	21.173	401	Bar, caffè	1,94	41.176	20,00	22,99
25	25	108.801	828	Supermercati alimentari	1,48	160.988	15,21	17,50
26	26			Pluritenenze				
27	27	8.449	209	Orofrutta, peschiere	3,00	25.344	30,84	35,47
28	28			Ippercati misti				
29	29			Banchi di mercato alimentari				
30	30	17.134	66	Discoteche, night club	0,97	16.604	9,96	11,46
		6.200.892	44.874			5.522.110		

✓
IL SINDACO

MILONE

L'ASSESSORE ANZIANO
FRANCESCO GRISAFI

IL SEGRETARIO GENERALE

DALL'ACQUA

N° _____ Registro pubblicazione Albo Pretorio

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 29-03-2010 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSOCOMUNALE

Palermo li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal..... a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, li,

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il..... in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, li,